

N. 01850/2012 REG.PROV.CAU.

N. 02979/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2979 del 2012, proposto da:

Marzia Maccaroni, Francesca Giuli, Monica Balsamo, Rossella Muroi, Patrizia Fiorucci, Emma Rossini, Chiara Gigliotti, Anna Rizzi, Stefano Savastano, Daniela De Caris, Francesco Atella, Gianna Foschi, Annalisa De Russis, Emanuela Marchili, Donatella Mariantoni, Sara Angelucci, Manuela D'Antonio, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Corbucci, Giovanni Destito, con domicilio eletto presso Carlo Corbucci in Roma, via S. Pellico, 44;

contro

Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Santo e con la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

Comune di Roma, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso

dall'avv. Fiammetta Lorenzetti, e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21; Provincia di Frosinone, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Baldassarra, con domicilio eletto presso Giuseppe Bozzi in Roma, via degli Scipioni, 268/A; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della d.g.r.l. n. 42/12 del 03.02.2012 concernente "piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. a.s. 2012/2013", nella parte in cui ha modificato la rete scolastica del iv^o municipio Roma Montesacro e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Comune di Roma e della Provincia di Frosinone;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, in esito ad una sommaria delibazione del gravame propria della presente fase cautelare del giudizio che le deduzioni

rassegnate in gravame appaiono adeguatamente contraddette dalle parti evocate in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Spese della presente fase del giudizio compensate fra le parti in causa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)